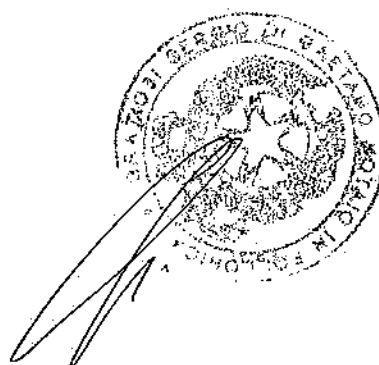


Cognome	Nome	Prima Conv.	Seconda Conv.
Adaggio	Tiziana		
Agostini	Glenda		
Alessandri	Massimo		
Andreini	Federico		
Angelucci	Matteo		
Antonelli	Maurizio		
Arezzini	Arianna		
Badini	Federico		P
Baiocchi	Simone		
Bandini	Bernardo		
Basili	Giuliana		
Benanchi	Simone		P
Benassi	Arianna		
Benzo	Daniele		
Bernardini	Valcello		
Bernardini	Stefano		P
Bernardini	Claudia		
Bocchi	Matteo		
Bonelli	Claudio		
Bonelli	Giulio		
Borgoni	Chiara	P	P
Borgoni	Matteo		
Boscagli	Dino		
Bravi	Irene		
Brizzi	Mirko		
Brogi	Michela		
Bruni	Lorena		
Burlando	Mattia		
Cacciaguerra	Matteo		
Caffieri	Guido		
Caffieri	Sofia		
Calzolani	Anna		
Calzolani	Miria		
Cambri	Vittorio		
Canapicchi	Barbara		
Capponi	Stefania		
Cappuccini	Lorenzo		
Casciani	Sabrina		
Casciani	Antonella		
Cassetta	Felicetta		
Catardi	Roberta		
Colombini	Denise		
Conti	Caterina		
Conti	Alessandro		
Conti	Andrea		
Costi	Ezio		
Dassisti	Rosa		
Dettori	GianLuca		P
Di Iorio	Flavia		

ALLEGATO A

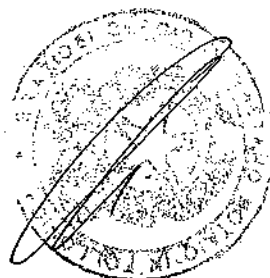
AL REP. N. 48690



Sancti

2000

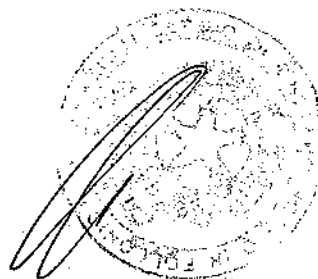
Dondolini	Umberto		
Fanciulletti	Ambra		
Faneschi	Pietro		
Fazzi	Marta		
Fazzi	Daria	P	
Fazzi	Davide		
Fazzi	Claudio		
Feri	Giulia		
Ferrari	Roberto		
Ferrucci	Sarah	P	P
Ferrucci	Gabriele		
Ferrucci	Samuele		
Ferrucci	Duccio		
Fiaschi	Piero		
Fioravanti	Claudio		P
Fioravanti	Matteo		
Fioravanti	Ferdinando		
Flamini	Giuliana		
Fogarese	Rita		
Frosolini	Lorenzo		
Gangemi	Maria Palma		
Garofani	Enzo		
Giallini	Claudio		P
Giannelli	Clodine		
Giannoni	Luca		
Giannoni	Marco		
Ginanneschi	Gina		
Ginanneschi	Lucio		
Ginanneschi	Daniela		
Ginanneschi	Bruna		
Giusti	Piero		P
Giusti	Simona		
Giusti	Alessandro		
Giusti	Mia		
Giusti	Sofia		
Ingrati	Mariella		
Innocenti	Luca		
Ietta	Roberto		
Ietta	Agata		
Ietta	Davide		
Kapel	Ralf		
Kassem	Emma		
Laffi	Morena		
Leoni	Clara		
Lombardi	Diego		
Lombardi	Roberto		
Lombardi	Matteo		P
Luciani	Chiara		
Lunghi	Tommaso		
Magalotti	Alessandro		



Scatolletta



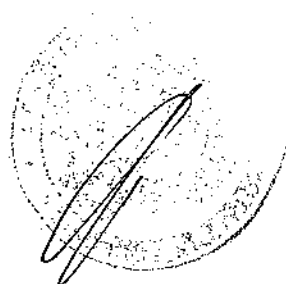
Magalotti	Emanuele		
Magalotti	Jacopo		
Magalotti	Morgana		
Maganani	Giulia		
Magnani	Valentina		
Magnani	Alessio		
Malatesta	Luciana		
Marchetti	Leonardo		
Marconi	Manuela		
Mariani	Mirella		P
Martelli	GianLuca		
Mascelloni	Filippo		
Massai	Alessio		
Massai	Lorenzo		
Massai	Ivo		
Massai	Giorgio		
Mazzi	Davide		P
Mazzi	Andrea		
Mazzi	Emanuele		
Mazzieri	Marco		
Mercurio	Leonardo		
Monaci	Anna		
Monaci	Carla		
Monaci	Dino		
Monaci	Giovanna		
Monaci	Eduina Olga		
Monaci	Lorenzo		
Monaci	Eugenio		
Mugnaini	Francesco		
Nucciotti	Letizia		
Nunziata	Gianfranco		
Orsini	Massimo		
Pallai	Michele		
Pallini	Viola		
Pellegrini	Cristina		
Pellegrini	Ettore		
Pellegrini	Alice		
Pellegrini	Andrea		
Petri	Laura		
Pieraccini	Cinzia		
Pieraccini	Mrco		
Pieraccini	Martina		
Pinzuti	Katy		
Pioli	Sara		
Pioli	Stanislao		
Pioli	Francesco		
Ponzuoli	Federica		
Posolini	Romeo		
Proietti	Gabriele		
Pulcini	Franco		



Scritto a mano



Pulcini	Leila		
Putano	Leonardo		
Quattrociocche	Orlando		
Raffi	MariaCristina		
Rignani	Federica		
Rogantini	Roberta		
Rogantini	Alessandra		
Romanciuc	Alina		
Romani	Nina		
Romani	Samuele		
Rosati	Simone		
Rosi	Franca		P
Rosi	Carla		
Rosini	David		
Rossetti	Antonio		
Rossetti	Roberta	P	P
Rotellini	Williams	P	P
Roussell	Alice		
Roussell	Yuri		
Roussell	Eva		F
Roussell	Adele		P
Roussell	Flora		
Roussell	Giuseppe	P	P
Roussell	Mariano		F
Roussell	Mirco		
Rustici	Maria		
Saba	Luca		
Sabatini	Marco		
Sabatini	Matteo		
Saladini	Carolina		
Salvadori	Ivonne		
Sani	Lucia		
Sani	Gabriel		
Sani	Asia		
Sani	Sara		
Saroni	Amedeo		
Scotto	Francesca		
Sforzi	Monica		
Sicignano	Mario		
Sicilano	Vincenzo		
Sozzi	Alessandro		
Sozzi	Emanuele		
Sozzi	Giovanni		
Talarico	MariaRosa		
Tavolario	Felice		
Terrosi	Giulia		
Terrosi	Federico		
Terrosi	MariaSole		
Tiberi	Tiberio		
Tiberi	Samanta		P



Scritto Delle

Blank page content.

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo degli Contradaiooli previsto dalla legge, con sede in Piazza Colonna 1A a Castel del Piano (GR), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "CONTRADA POGGIO - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. La Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo APS - ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando iscritta.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. La Associazione "CONTRADA POGGIO - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione o Contrada, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.

La Contrada Poggio è una delle quattro Contrade in cui è diviso il territorio del Comune di Castel del Piano.

Della Contrada fa parte il territorio del Centro Storico di Castel del Piano

I colori della Contrada sono il Giallo e Verde con listatura Rossa; lo stemma è derivante da uno studio araldico e raffigura in maniera simbolica le vecchie mura che circondavano l'attuale Centro Storico (come da allegato).

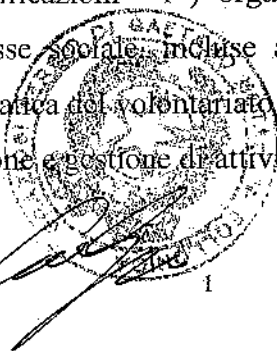
È istituita per il giorno 08 Agosto di tutti gli anni la festa civile della Contrada (Festa Titolare)

La ricorrenza religiosa è il Corpus Domini.

Finalità e attività

Art. 3. La Contrada svolge attività di promozione e conservazione della tradizione popolare del Palio in onore della Madonna delle Grazie, l'aggregazione sociale degli abitanti, nonché lo svolgimento di manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi per lo sviluppo turistico del territorio.

La Contrada svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche



~~del Codice del Terzo Settore senza scopo di lucro, in modo autonomo, libero, apolitico e~~
aconfessionale in favore dei propri Contradaiooli, di loro familiari o di terzi.

Art. 4. La Contrada realizza i propri scopi con le seguenti attività: organizzazione e supporto dell'evento del Palio delle Contrade che si svolge a Castel del Piano (GR) nel giorno 8 Settembre in onore della Madonna delle Grazie e per eventuali Palii straordinari (seguendo le indicazioni presenti nello Statuto Comunale); attività di organizzazione di eventi correlati al Palio per reperire fondi a supporto della attività principale

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività la Contrada si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Contradaiooli o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi la Contrada potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui la Consulta delle Contrade, le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 la Contrada potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i limiti prescritti ai sensi dell'art 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Contradaiooli

Art. 7. Gli Associati vengono anche chiamati "Contradaiooli". Possono diventare Contradaiooli tutti coloro che sono residenti o nati nel territorio della Contrada, coloro che, anche se nati al di fuori di detto territorio, provengano da famiglie contradaiole e coloro che si dichiarano tali per spontanea adesione dimostrando con il loro comportamento, univoco ed inequivocabile di appartenere alla Contrada, a patto che ne facciano richiesta.

Possono essere ammessi come Contradaiooli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di Contradaioolo è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il tesseramento si apre il 1 Gennaio e si chiude il 30 Settembre dello stesso anno.

Art. 8. La domanda di ammissione a Contradaioolo deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Contradaioolo è annotata nel relativo libro.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante Contradaioolo entro 60 giorni ha

la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Contradaioi

Art. 10. I Contradaioi hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Contrada, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun Contradaio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota Associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Contradaioi che siano in regola con il versamento della quota sociale nella misura stabilita dall'Assemblea possono essere eletti a far parte degli organi direttivi della stessa, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età, eccetto per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Capitano, Cassiere, per le quali è richiesto il compimento del 18° anno di età.

Tutti i contradaioi sono tenuti all'osservanza del presente statuto e di ogni deliberazione legittimamente assunta dagli organi statutari.

Sono altresì tenuti a contribuire alla conservazione e all'incremento del patrimonio ideale e materiale della Contrada nonché alla vita e al prestigio della stessa con ogni mezzo lecito, compreso quello finanziario.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza alla Contrada.

I Contradaioi che abbiano cessato di appartenere alla Contrada non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di Contradaio

Art. 11. La qualità di Contradaio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per mancato rinnovo;
- d) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- e) per esclusione.



Seal of the Contrada of Yung Tzu

~~Perdono la qualità di Contradaiole per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di~~
indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che pongano in essere azioni e/o comportamenti che possano provocare danni materiali o all'immagine della Contrada; oltre a coloro i quali abbiano comportamenti non finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della Contrada.

La perdita della qualità di Contradaiole è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il Contradaiole escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari i Contradaiole che aderiscono alla Contrada prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Contrada soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Contrada. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o Contradaiole o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il Contradaiole che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Contradaiole che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Contradaiole volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che,

condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Contrada.

Lavoratori

Art. 14. La Contrada può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Contradaioi, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero dei Contradaioi.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi della Contrada:

- a) l'Assemblea dei Contradaioi;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Capitano
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- f) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

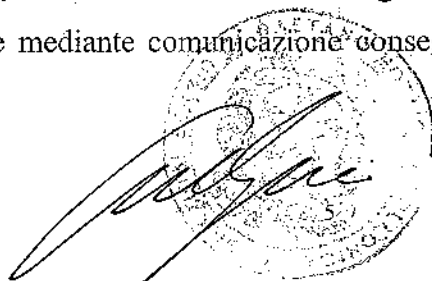
Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Contradaioi e ciascun Contradaio ha diritto a un voto, se iscritto nel libro dei Contradaioi da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Contradaioi.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante affissione in bacheca e mediante comunicazione consegnata a mano a mezzo sms, telefax o e-



Scrittura manoscritta illeggibile

~~mail, social ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione~~

della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i Contradaioi, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Contrada;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di Contradaioi nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'Contradaioi contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sull'acquisto e sulla alienazione di beni immobili
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Contrada;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Contrada assistito da un segretario che dovrà redigere il relativo verbale. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Contradaioi, presenti in proprio o per delega scritta

da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Contradaio che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera, in seduta straordinaria, in presenza di almeno tre quarti dei Contradaioi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, mentre in seconda vale il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Per lo scioglimento della Contrada e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, in seduta straordinaria, in presenza di almeno tre quarti dei Contradaioi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, mentre in seconda vale il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

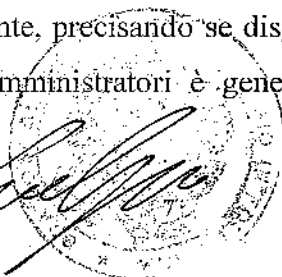
Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da 13 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono



[Handwritten signature]

~~opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.~~

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail/WhatsApp inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Contrada; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Contradaiooli.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti due vice presidenti proposti dal Presidente;
- elegge il Capitano
- elegge il Cassiere e il segretario;
- elegge il Delegato alla Consulta
- nomina uno dei due Mangini del Capitano
- propone all'Amministrazione Comunale e al Sindaco un esponente della Contrada come membro del Magistrato del Palio. (dovrà essere indicato un contradaioolo che abbia preferibilmente ricoperto ruoli dirigenziali all'interno della Contrada).
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- determina la misura della quota sociale;
- determina i rapporti con le altre Contrade con l'Amministrazione Comunale e altri Enti Pubblici
- decide se partecipare con rappresentanza ufficiale a manifestazioni e cerimonie insieme al Magistrato delle Contrade;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dalla Contrada, promuovendo anche sottoscrizioni e altre iniziative per il reperimento dei fondi per spese ordinarie e straordinarie

- propone una commissione elettorale che organizzi le operazioni di voto per la nomina degli organi direttivi;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento della Contrada e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Contradaioi;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di Contradaioi.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. I nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Resta inteso che un consigliere decade dalla carica dopo tre assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante della Contrada ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Contradaioi con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da due Vice Presidenti vicari scelti dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza della Contrada in tutti i rapporti interni ed esterni con Enti, Istituzioni e con l'Amministrazione Comunale, ad eccezione fatta delle materie che per uso e tradizione sono di competenza del Capitano.

~~Il Presidente partecipa a tutte le cerimonie della Contrada, la rappresenta in ogni riunione o~~
manifestazione pubblica o privata che riguarda gli interessi della contrada, riferendone poi al Consiglio e, ove lo ritenga opportuno, all'assemblea dei soci.

I Vice Presidenti

Art. 27. I due Vice Presidenti coadiuvano e sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni e rappresentanze in ogni caso di oggettivo impedimento dello stesso.

Il Capitano

Art. 28. Il Capitano ha la responsabilità della preparazione, organizzazione e svolgimento del Palio. Ascolta gli orientamenti del Consiglio Direttivo a cui riferisce; si avvale della collaborazione di n. 02 mangini (tra i Contradaioi) di cui uno nominato dal Consiglio Direttivo scegliendo al suo interno e uno dal Capitano stesso. Il Capitano non ha poteri di rappresentanza istituzionale della Contrada, tranne quelli a lui delegati dal Presidente per la mera organizzazione del Palio.

Il Cassiere

Art. 29. Il cassiere è il depositario delle finanze della Contrada e ne è direttamente responsabile. Al Cassiere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Cassiere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 30. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei Contradaioi e dei Volontari.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea da leggere ed approvare alla seduta successiva.

Il Delegato alla Consulta

Art.31. Il Delegato alla Consulta è soggetto intermediario tra la Consulta delle Contrade e il Consiglio Direttivo della Contrada informando reciprocamente i due enti delle decisioni e delle proposte.

L'Organo di controllo

Art. 32. Qualora i ricavi della Contrada superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.

117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli Contradaioi elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

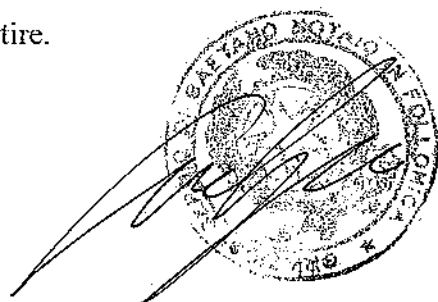
Revisore legale dei conti

Art. 33. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, la Contrada deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Contradaioi può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Rinnovo delle Cariche.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

~~**Art. 34. Le elezioni per il rinnovo degli organi di Contrada dovranno essere indette ogni due anni.**~~

Il diritto di voto è riservato a tutti i contradaioi che risultino in regola con il versamento della quota sociale per almeno 2 (due) anni consecutivi e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Il voto deve essere esercitato presso il seggio elettorale e potrà essere espresso anche attraverso delega ad altro contradaioi. Ogni contradaioi potrà tuttavia esprimere un massimo di n° 01(uno) voto delega oltre il proprio.

Verrà stabilita una modalità per il totale anonimato delle preferenze dei votanti per corrispondenza.

Una settimana prima del rinnovo del Direttivo della Contrada viene convocata l'Assemblea che elegge n°03 contradaioi: n°01 con funzione di Presidente e n°02 con funzione di scrutatori che presiederanno su tutte le fasi di votazione.

Qualora nel corso del biennio si verifichi vacanza di una o più cariche, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti con privilegio dell'età a pari numero di preferenze. I membri subentranti cesseranno comunque dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo Direttivo.

Il voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo potrà essere espresso sui 2/3 dei membri del direttivo (massimo 8 preferenze).

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 35. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Contrada e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Contrada e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 36. Le entrate della Contrada sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga alla Contrada.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 37. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 38. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Contrada.

L'Uso della Sede e dei beni della Contrada viene concesso su delibera del Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta degli interessati, purchè Maggiorenni e Contradaïoli in regola con il tesseramento.

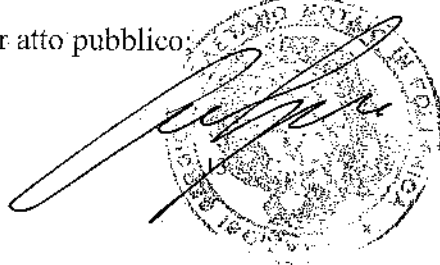
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Contradaïolo, la sua quota sociale rimane di proprietà della Contrada.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Contradaïoli, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 39. La Contrada deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei Contradaïoli;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



~~d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.~~

Pubblicità e trasparenza

Art. 40. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Contrada, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei Contradaioi, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei Contradaioi, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Contradaioi la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui la Contrada si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente della Contrada.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 41. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, la Contrada dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento della Contrada e devoluzione dei beni

Art. 42. Lo scioglimento della Contrada viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio della Contrada non potrà essere diviso tra i Contradaioi ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, al Comune di Castel del Piano.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Contradaioi.

La Contrada pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 43. E' costituito in seno alla Contrada un gruppo denominato "**Società Colonna**" di cui fanno parte i giovani Contradaioi con età non superiore ad anni trenta. Il Presidente del Gruppo presenza di diritto alla adunanze del Consiglio Direttivo, con funzioni propositive e segnalatorie, ma senza diritto di voto

Art. 44. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni

legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "GRATIA" and the number "15" at the bottom.A handwritten signature in black ink, appearing to be "Grazi", is written at the bottom left of the page.

=====